



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 23 settembre 2015
AC/et

Egregio Signor
Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale,
Urbanistica, Enti locali ed Edilizia
Provincia Autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Giovanni Gardelli
Dirigente Servizio Autonomie Locali
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

OGGETTO: protocollo d'intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e i processi di fusione

Si trasmette in allegato copia del protocollo approvato in data odierna dal Consiglio delle autonomie locali.

Distinti saluti

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



All.



**PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**



**Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento**

PROTOCOLLO D'INTESA

per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli
ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e
i processi di fusione

Trento, settembre 2015

Premesso che:

1. la legge provinciale n. 3/2006, come modificata nel corso dell'autunno 2014, ha rivisto radicalmente le forme ed i termini di collaborazione tra Comuni, introducendo quattro principali elementi innovativi:
 - obbligo di gestione associata di tutte le funzioni previste dalla Tabella B, allegata alla legge e quindi con il coinvolgimento sostanzialmente di tutti gli ambiti di competenza dei Comuni;
 - salvo le eccezioni previste dalla legge, la gestione associata deve avvenire tra i Comuni formando bacini di almeno 5.000 abitanti;
 - viene fissato un termine tassativo entro il quale le gestioni devono concretamente essere attivate;
 - viene introdotto un meccanismo sanzionatorio che prevede il commissariamento del Comune inadempiente;
2. il nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge 3/2006 da un lato, una mutata sensibilità degli amministratori e della cittadinanza dall'altro, hanno portato negli ultimi mesi diversi Comuni ad affrontare con convinzione progetti di fusione;
3. i risultati dei referendum tenutisi il 14 dicembre 2014 ed il 7 giugno 2015 hanno confermato la volontà della popolazione, oltre che di Sindaci, assessori e consiglieri comunali, di considerare l'aggregazione tra enti un'opportunità e non una minaccia;
4. dalle urne infatti è emerso come su un totale di 59 Comuni coinvolti, in 53 il referendum ha fornito esito positivo e solo in 6 casi i no hanno prevalso sui sì;

rilevato che:

5. le nuove amministrazioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, uscite dalle urne nei giorni 10 e 24 maggio u.s., si troveranno nella necessità di confrontarsi, al proprio interno, con i Comuni vicini ma anche con la popolazione, circa il futuro assetto organizzativo dell'ente, attesi i riflessi che le scelte avranno sull'erogazione dei servizi comunali;
6. una delle ipotesi che potranno essere prese in considerazione è quella legata a nuovi processi di fusione che, se attivati, permettono l'applicazione dell'articolo 9bis comma 9 della L.P. 3/2006:

“La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata ... (omissis)... per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo

comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.”;

7. nel caso di futuri processi di fusione che includano uno dei 17 Comuni che nasceranno con il giorno 1 gennaio 2016 in seguito ai referendum del 14 dicembre 2014 e del 7 giugno 2015 non risulta possibile imporre il rispetto del termine di cui all'articolo 9bis comma 9 della L.P. 3/2006 (al massimo 10.11.2015), poiché i consigli comunali in scadenza – al 31.12.2015 - non risultano legittimati a deliberare una nuova tornata referendaria;
8. in questi casi, in presenza di una chiara manifestazione di volontà da parte dei Consigli comunali interessati, risulta peraltro fondamentale creare le condizioni per favorire l'allargamento ad altri Comuni vicini attraverso ulteriori processi di fusione;
9. l'articolo 9bis comma 4 della L.P. 3/2006 prevede che: *“La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, ... (omissis) ... o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione.”;*

Considerato inoltre che:

10. le amministrazioni elette nel corso del turno elettorale generale dello scorso maggio sono destinate a rimanere in carica sino al 2020;
11. ciascun candidato Sindaco, durante la campagna elettorale, si è impegnato a portare a compimento un determinato programma, sulla cui base i cittadini hanno espresso la fiducia nei suoi confronti;
12. risulta quindi importante introdurre elementi di flessibilità rispetto alla decorrenza della fusione, permettendo che essa possa variare a seconda della situazione specifica che si registra nelle diverse realtà;
13. tale opzione permetterebbe altresì di pianificare la creazione del nuovo ente con una tempistica più flessibile, consentendo la riorganizzazione del nuovo ente per step successivi, che potranno passare anche per gestioni associate transitorie in singoli settori;

Condiviso infine che:

14. questa opzione non deve essere considerata strumento per ritardare il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica e di miglioramento dei servizi a favore dei

cittadini, connessi tanto ai processi di fusione quanto a quelli di gestione associata di cui all'articolo 9bis della L.P. 3/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente della Provincia Ugo Rossi

l'Assessore provinciale alle Autonomie locali Carlo Daldoss

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Paride Gianmoena

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e i processi di fusione

- A. I Comuni che entro la data di individuazione degli ambiti relativi alle gestioni associate obbligatorie di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 avviano processi di fusione possono richiedere che la costituzione del nuovo comune decorra alternativamente dal 1° gennaio 2017, dal 1° gennaio 2018, dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020.
- B. Tale scelta è sottoposta al vaglio dei cittadini, attraverso l'inserimento della decorrenza della fusione nel quesito referendario sottoposto agli elettori; la consultazione referendaria si deve svolgere entro la primavera del 2016.
- C. Nell'ambito delle intese tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali previste dall'articolo 9bis della L.P. n. 3/2006 sono definiti gli obiettivi di riduzione di spesa per i comuni coinvolti nei processi di fusione di cui al punto A.
- D. In caso di esito negativo delle consultazioni referendarie i suddetti comuni aderiscono alle gestioni associate obbligatorie con riferimento all'ambito di appartenenza individuato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.
- E. La previsione di cui all'articolo 9bis comma 4 della L.P. 3/2006, nella parte in cui prevede la deroga al limite demografico dei 5.000 abitanti per i Comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, deve considerarsi soddisfatta per i progetti che vedano il coinvolgimento di uno dei Comuni che si costituiscono, in esito ai referendum del 14.12.2014 e del 07.06.2015, a far data dal giorno 1 gennaio 2016 alle seguenti condizioni:
- I. assunzione di specifica deliberazione da parte dei Consigli dei Comuni dichiarati *ex lege* estinti a far data da 31.12.2015 con la quale viene esplicitamente dichiarata la condivisione del progetto di fusione; in alternativa tale condivisione può essere confermata attraverso specifica previsione nello Statuto del nuovo Comune, se approvato entro il termine per l'individuazione degli ambiti relativi alle gestioni associate obbligatorie di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - II. il nuovo comune istituito dal 1° gennaio 2016 dovrà assumere i necessari provvedimenti formali per la richiesta di indizione del referendum entro un anno dalla data di individuazione degli ambiti;
 - III. assunzione da parte degli altri Comuni coinvolti nel processo di fusione dei provvedimenti per l'attivazione del medesimo;
 - IV. assunzione dei provvedimenti di cui ai punti I) e III) entro la data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, di individuazione degli ambiti relativi alle gestioni associate obbligatorie;
 - V. le richieste di cui ai punti I) e III) devono risultare tra loro omogenee quanto a Comuni coinvolti, nome e sede legale del futuro nuovo Comune e decorrenza della fusione;

- F. Nell'ambito delle intese tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali previste dall'articolo 9bis della L.P. n. 3/2006 sono definiti anche gli obiettivi di riduzione di spesa previsti per i comuni coinvolti nei progetti di cui al punto E;
- G. In caso di esito negativo delle consultazioni referendarie i suddetti comuni aderiscono alle gestioni associate obbligatorie degli ambiti di appartenenza.
- H. I termini di cui alla lettera A del presente protocollo trovano applicazione anche alle fusioni che vedono il coinvolgimento di Comuni nati da fusione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Torino, settembre 2015

Il Presidente della Provincia
-- Ugo Rossi --

L'Assessore alle Autonomie Locali
-- Carlo Dell'oss --

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
-- Paolo Giannacani --



Seduta di data: 23 settembre 2015

Progressivo: 103/2015

Punto odg: 6

Quorum funzionale: 16/30

Votazione: ore 16.38

Presenti: 27

- **Votanti:** 27
 - ✓ **Favorevoli:** 23
 - ✓ **Contrari:** 0
 - ✓ **Astenuti:** 4 (Biada, Ceschini, Inama, Nardin)
- **Non votanti:** 0

Assenti: 3 (Mattia Gottardi, Paride Gianmoena (Val di Fiemme), Francesco Valduga)

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Note:

Presidente: dott. Paride Gianmoena



Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna